

**INDIRIZZI ALL’AZIENDA REGIONALE DSU PER LA REDAZIONE DEI BANDI
FINALIZZATI ALL’EROGAZIONE DI BENEFICI DSU**

1. BORSA DI STUDIO

Per l’attribuzione delle borse di studio regionali istituite ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dei benefici connessi rivolti agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito, l’Azienda regionale DSU applica le disposizioni di seguito descritte.

Generalità

La borsa di studio regionale è attribuita esclusivamente per concorso agli studenti che risultano idonei al suo conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità e relativi alla condizione economica e di merito, definiti nei paragrafi successivi, iscritti a corsi di laurea, a corsi di laurea specialistica, magistrale e specialistica a ciclo unico, a corsi di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4.

In via transitoria, e sino al loro esaurimento, la borsa di studio è attribuita anche agli studenti iscritti ai corsi di diploma o di laurea universitaria attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché agli iscritti ai corsi di diploma delle Accademie di Belle Arti di Carrara e di Firenze e agli iscritti ai corsi di diploma dell’Istituto Superiore Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze.

Fino alla riforma degli ordinamenti didattici, agli iscritti ai corsi del vecchio ordinamento delle Accademie di Belle Arti e dell’ISIA si applicano i requisiti di merito di cui alla deliberazione consiliare n. 114 del 9 luglio 2002; ad essi la borsa di studio è concessa nei limiti della durata legale dei corsi definita secondo il medesimo vecchio ordinamento che corrisponde a quattro anni.

Agli iscritti ai corsi riformati, secondo i nuovi ordinamenti, delle Accademie di Belle Arti, dell’ISIA, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, dei Conservatori di musica e delle Scuole di Musica pareggiate, si applicano, secondo equipollenza, i requisiti di merito previsti per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica.

Gli studenti iscritti ad attività corsuali gestite in forma consortile fra due o più delle Istituzioni suddette, e per le quali è riconosciuta l’ammissione al concorso, devono presentare le richieste dei benefici all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario che opera con riferimento alla sede didattica frequentata dagli studenti stessi.

1.1. Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio

Possono concorrere alla concessione della borsa di studio gli studenti cittadini dell'Unione Europea e gli studenti di altre nazionalità, questi ultimi nei limiti ed alle condizioni stabilite al successivo punto 1.6.

La borsa di studio è concessa limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio (a tal fine il possesso di un titolo di studio di un determinato livello corrisponde al possesso di ciascuno dei titoli di studio di livello inferiore o uguale a quello posseduto), fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali se ne sia già eventualmente beneficiato in precedenza. Di seguito si riportano, in ordine crescente, i livelli corrispondenti ai titoli conferiti al termine dei corsi di studio:

1° livello:

- laurea triennale;
- corsi di studio triennali, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori Industrie Artistiche/Industrial Design, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, dei Conservatori statali di musica, degli Istituti Musicali pareggiati;
- corsi del vecchio ordinamento delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF), degli Istituti Superiori Industrie Artistiche (ISIA), delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, delle Scuole dirette a fini speciali e dei diplomi universitari;
- Conservatori statali di musica e Istituti Musicali pareggiati (se uniti ad un diploma di Scuola media superiore) limitatamente al conseguimento di un ulteriore titolo di primo livello concesso da Conservatori di musica o da Istituti Musicali pareggiati;
- corsi universitari (o assimilati) frequentati all'estero aventi durata non superiore a tre anni, indipendentemente dalla validità del titolo in Italia;

2° livello:

- laurea specialistica, magistrale biennale e laurea specialistica a ciclo unico (la locuzione “laurea specialistica” sta ad indicare anche i titoli che gli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale rilasciano al termine del biennio finale);
- corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico (compresi i Cobaslid), attivati dalle Accademie di Belle Arti;
- laurea vecchio ordinamento;
- corsi universitari (o assimilati) frequentati all'estero aventi durata legale superiore a tre anni, indipendentemente dalla validità del titolo in Italia;

3° livello:

- Specializzazioni;
- dottorati di ricerca.

Il possesso di un qualsiasi titolo di uno dei livelli suddetti preclude la possibilità di concorrere ai benefici del DSU per il conseguimento di un ulteriore titolo del medesimo livello o inferiore, mentre non la preclude per il conseguimento di un qualsiasi titolo di livello superiore.

Il possesso di una laurea triennale o di titolo di livello equivalente preclude la possibilità di ottenere i benefici del DSU per il conseguimento di una laurea specialistica a ciclo unico, se l'ammissione a quest'ultima avviene al primo anno di corso.

Non possono concorrere alla borsa di studio, limitatamente al primo anno di un corso di primo livello o di laurea specialistica a ciclo unico, coloro che vi si iscrivono nell'a.a. 2007/2008 avendo conseguito il titolo di scuola media superiore in anno scolastico anteriore al 2002/2003. Per l'iscrizione ad anni accademici successivi al 2007/2008 si fa riferimento, a scorrere, via via ai successivi anni scolastici.

Tale norma non si applica agli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66% ed agli studenti detenuti.

Non possono concorrere alla borsa di studio per tutta la durata o per la durata rimanente del corso cui prendono o hanno preso iscrizione, gli studenti che si iscrivono o si sono iscritti al primo anno di corsi di livello successivo al primo dopo un numero di anni, a decorrere da quello di prima iscrizione all'Università o all'AFAM o alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, superiore al doppio della durata legale o normale dei corsi di studio il cui titolo finale sia necessario per detta iscrizione.

Detta limitazione non si applica agli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66% ed agli studenti detenuti.

Dalla suddetta limitazione sono esenti gli studenti che hanno già beneficiato di borsa di studio o di posto alloggio e che per l'a.a. di riferimento concorrono come conferme dei benefici suddetti.

Non possono concorrere alla borsa di studio gli studenti impegnati a tempo parziale nelle attività didattiche eventualmente previste dagli ordinamenti universitari.

I richiedenti, per poter partecipare al concorso, dovranno risultare regolarmente iscritti alle Università statali o alle Istituzioni del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici aventi sede amministrativa in Toscana.

La borsa di studio è concessa con le seguenti modalità:

- a) iscritti ai corsi di laurea (o titolo corrispondente): per un periodo di tre anni più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico: per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale biennale (o titolo corrispondente): per un periodo di 2 anni più un semestre dall'anno di prima iscrizione;
- d) iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2009, o iscritti al vecchio ordinamento: per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più un anno a partire dall'anno di prima iscrizione. Un anno di concessione della borsa corrisponde, per gli iscritti ai corsi del nuovo ordinamento didattico, alla concessione del medesimo beneficio per un periodo di due semestri. Limitatamente all'Accademia di Belle Arti: per la durata legale del corso di studi.
- e) iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione: per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare della borsa di studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea aumentata di un anno e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali abbiano già, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente e sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico possono beneficiare della borsa di studio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea specialistica a ciclo unico aumentata di un semestre, e gli anni impiegati per il conseguimento del proprio titolo di studio.

A tali studenti, ai fini della valutazione dell'anno di permanenza all'Università e, quindi, della valutazione del merito, saranno considerati tutti gli anni di iscrizione a decorrere dalla prima immatricolazione assoluta fino all'anno accademico di richiesta della borsa di studio come iscritti alla specialistica a ciclo unico. Si applicano anche a tali studenti le eccezioni nel calcolo degli anni suddetti previste nel caso di passaggi ad un primo anno o di immatricolazioni ex novo ad un primo anno senza convalida di crediti e/o esami, nonché nel caso di interruzione degli studi concessa dall'Università.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni di iscrizione corrispondenti a quelli per i quali non abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Gli studenti con passaggio effettuato da un corso del vecchio ordinamento ad un corso del nuovo ordinamento partecipano al concorso per la borsa di studio per un ulteriore semestre rispetto ai periodi indicati ai sopraddetti punti a) e b) ad esclusione:

- dei semestri corrispondenti a quelli per i quali abbiano, in precedenza, eventualmente beneficiato della borsa di studio;
- di coloro che cumulano un numero di iscrizioni universitarie superiori alla durata normale dei rispettivi corsi di studio aumentata di un anno.

Gli studenti iscritti al Conservatorio di musica ed agli Istituti musicali pareggiati e gli iscritti alla Scuola superiore per mediatori linguistici possono partecipare al concorso per la borsa di studio solo se con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento rispettivamente per il triennio o per il biennio finale.

Gli studenti con diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento compiuti presso Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati possono concorrere alla borsa di studio per la frequenza a corsi di studio triennali, purchè non attivati dai Conservatori e dagli Istituti musicali pareggiati di cui trattasi.

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si siano immatricolati "ex -novo" e gli studenti con passaggi di corso in carriera, non possono ottenere la borsa di studio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, abbiano partecipato al concorso borsa risultando idonei nelle graduatorie definitive.

Gli studenti che concludano il periodo di durata legale del loro ciclo di studi secondo il vecchio ordinamento, senza nessuna ripetenza o fuori corso intermedio, possono concorrere alla borsa di studio per il primo anno di fuori corso finale pur in difetto della preventiva iscrizione allorchè le disposizioni universitarie prevedano un differimento dell'iscrizione stessa.

1.2. Requisiti economici

1.2.1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell' Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, di cui al successivo punto 1.2.5. e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui ai successivi punti 1.2.6. e 1.2.9.

1.2.2. Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1 -bis, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2.3. Lo studente non sposato, componente di altra famiglia anagrafica rispetto a quella di origine, viene considerato, ai fini della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte del nuovo nucleo familiare di appartenenza, qualora ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di borsa di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) reddito dello studente derivante da lavoro, compresi i redditi equiparati ai redditi da lavoro dipendente, riferito all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non inferiore a 6.500 euro, con esclusione di quello erogato da componenti della famiglia di origine o da impresa a loro riconducibile.

Ai fini della definizione di studente indipendente si considerano componenti della famiglia di origine i genitori naturali o adottivi, i nonni, i fratelli e sorelle, anche unilaterali, gli zii nonché i coniugi di detti componenti.

In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte del nucleo familiare di appartenenza.

1.2.4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2 -bis, e successive modificazioni e integrazioni, nella determinazione delle condizioni economiche occorre tenere adeguatamente conto dell'effettivo onere di mantenimento ricadente sui diversi soggetti del nucleo familiare del richiedente la borsa. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente richiedente, facenti parte del suo nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.

1.2.5. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto -legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2.6. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2.7. Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale dovranno obbligatoriamente essere riferite, pena esclusione dal concorso, ai redditi conseguiti nell'anno precedente alla presentazione della domanda ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre di tale anno. Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti coloro che presentano domanda di borsa di studio.

1.2.8. Per accedere al concorso per l'attribuzione della borsa di studio ed ai benefici ad essa connessi, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di 17.000,00 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui ai comma precedenti superi il limite di 30.000,00 euro.

1.3. Requisiti di merito.

1.3.1. Studenti iscritti al primo anno:

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o equiparati) ottengono il 60% della quota monetaria della borsa ed i servizi collegati esclusivamente sulla base delle condizioni economiche, mentre il merito universitario viene valutato solo ex-post. E' fatta comunque salva la valutazione del merito conseguito nel percorso scolastico precedente a quello universitario (voto di diploma) - quale criterio secondario da applicarsi a parità di ISEE - ai fini della predisposizione delle graduatorie.

Condizione per ottenere la seconda rata della borsa di studio (40%) è conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio.

I borsisti che entro il 10 agosto dell'anno successivo alla presentazione della domanda non riescono a conseguire il merito suddetto decadono, a far data dal 1 settembre, dai servizi collegati alla borsa di studio e perdono il diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa stessa.

Qualora tali studenti non riescano, nemmeno entro il successivo 30 novembre, a conseguire i 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, sono tenuti anche alla restituzione della quota monetaria già percepita (60%).

Quanto previsto ai precedenti quattro capoversi deve essere applicato anche agli studenti che si immatricolano ad un corso del vecchio ordinamento. Gli stessi devono aver superato, anziché 20 crediti, n. 2 annualità entro i termini di cui sopra.

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea specialistica (o magistrale) non a ciclo unico ottengono la borsa di studio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche. E' fatta comunque

salva la valutazione del merito conseguito nel percorso universitario precedente - quale criterio secondario da applicarsi a parità di ISEE- al fine della predisposizione della graduatoria.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA, per i quali non sia stato introdotto il nuovo ordinamento didattico, allorché, entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla presentazione della domanda, non abbiano superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e non abbiano riportato una votazione media pari o superiore a 25/30 (venticinque su trenta).

1.3.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo:

1.3.2. A) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi con nuovo ordinamento

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, devono possedere i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi nel quale risultavano iscritti nell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano la domanda:

A.1 Iscritti ai corsi di laurea:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro la data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; limitatamente agli iscritti al secondo anno nell'anno accademico 2011/12 la data entro cui devono essere posseduti i 25 crediti è il 30 settembre;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ultimo semestre: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

A.2 Iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico:

- per il secondo anno: possedere 25 crediti entro la data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda; limitatamente agli iscritti al secondo anno nell'anno accademico 2011/12 la data entro cui devono essere posseduti i 25 crediti è il 30 settembre;
- per il terzo anno: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno: possedere 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno: possedere 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, ove previsto: possedere 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per l'ulteriore semestre: possedere 55 crediti in più, rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti A.1 e A.2, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato secondo le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

A.3 Iscritti agli altri corsi di laurea specialistica o magistrale biennale:

- per il secondo anno: possedere 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

- per l’ultimo semestre: possedere 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

Al fine del conseguimento del merito per la laurea specialistica o magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale, purché riconosciuti nella specialistica, nonché i crediti conseguiti per il recupero di debiti.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto A.3, lo studente può utilizzare il “bonus” maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti per passaggio dai vecchi ordinamenti.

Per gli iscritti ai corsi di secondo livello dell’AFAM in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, i limiti suddetti sono incrementati di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto allo studente come già acquisito al momento dell’iscrizione.

1.3.2. B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di diploma con vecchio ordinamento.

In via transitoria, per tali studenti i requisiti di merito sono quelli definiti ai sensi del d.p.c.m. 30 aprile 1997 e di seguito riportati:

B.1 essere iscritti in corso senza essere stati iscritti fuori corso o ripetente per più di una volta o essere iscritti fuori corso o ripetente per la prima volta.

B.2 avere conseguito, entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi:

a) iscritti al secondo anno (qualora questo non sia l’ultimo) a corsi di studio il cui primo anno – nell’anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso – risultava organizzato su un singolo periodo didattico: avere superato almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi se esso, per il primo anno, non ne prevede più di quattro, almeno due annualità negli altri casi;

b) iscritti al secondo anno (qualora questo non sia l’ultimo) a corsi di studio il cui primo anno – nell’anno accademico precedente a quello di riferimento del bando di concorso – risultava organizzato su due periodi didattici ognuno dei quali si concludeva con una prova di esame:

avere superato almeno due annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che per il primo anno prevedono fino a quattro annualità, almeno tre annualità negli altri casi;

c) iscritti ad anni successivi al secondo (escluso l’ultimo anno di corso) : avere superato almeno la metà più uno (arrotondata per difetto) del numero complessivo di annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto dal piano di studi del rispettivo corso;

d) iscritti all’ultimo anno di corso : avere superato almeno il sessanta per cento (arrotondato per difetto) del numero complessivo di annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsto dal piano di studi del rispettivo corso;

e) iscritti al primo anno fuori corso finale (o ripetente): avere superato almeno il sessantasei per cento (arrotondato per difetto) del numero complessivo di annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso.

B.3 Studenti iscritti sotto condizione o con iscrizioni fuori corso (o ripetente):

a) Gli iscritti sotto condizione a corsi di studio nei quali vigono sbarramenti, già iscritti in precedenza come fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.3.2 lett. B), dovranno superare lo sbarramento entro i termini previsti dall'Università per i rispettivi corsi di studio, iscrivendosi quindi regolarmente per l'anno accademico di riferimento del bando di concorso.

b) Per gli iscritti per la prima volta fuori corso intermedio o ripetente o che già lo siano stati, il numero minimo di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti all'anno di corso successivo e, qualora questo sia l'ultimo anno del corso di studio, il numero minimo di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti all'ultimo anno di corso.

c) Per gli iscritti all'ultimo anno di corso regolare, già iscritti per non più di una volta fuori corso intermedio o ripetente, il numero di annualità corrisponderà a quello previsto per gli iscritti al primo anno di fuori corso finale.

1.3.2. C) Studenti con passaggi di corso e/o con soluzioni di continuità in carriera, ivi compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento:

Tali studenti vengono considerati iscritti allo stesso corso di studi al quale, sulla base della loro carriera universitaria, risultavano iscritti per l'anno accademico precedente.

C.1. Gli studenti iscritti al primo anno di corso con passaggi di corso o soluzione di continuità in carriera sono assimilati agli iscritti ad anni successivi al primo.

C.2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che durante la propria carriera universitaria abbiano effettuato passaggi di corso (gli studenti con soluzioni di continuità in carriera sono assimilati a quelli che hanno effettuato passaggi di corso) potranno essere ammessi solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver cumulato un numero di anni di iscrizione, ivi compresa quella relativa all'anno accademico di riferimento del concorso, che superi di oltre un anno la durata normale del corso cui risultavano iscritti nell'a.a. precedente;
- non aver già beneficiato di borsa di studio per un periodo di tempo pari a quello per il quale è prevista la concessione del beneficio;
- non essersi mai trovati in posizione di fuori corso o ripetente con riferimento anche all'anno di iscrizione, per più di una volta;
- avere acquisito il prescritto numero minimo di crediti (o aver superato il prescritto numero minimo di annualità se il corso seguito è del vecchio ordinamento), con riferimento non all'anno cui risultano iscritti, ma all'anno di permanenza all'Università compreso l'anno accademico suddetto.

Per il computo del numero di anni di iscrizione e di permanenza:

- agli studenti che, antecedentemente all'a.a. cui si riferisce il bando, abbiano effettuato un passaggio da un anno di corso a un primo anno di altro corso non saranno conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché non siano stati confermati esami (e/o crediti) precedentemente superati (e/o conseguiti);

- agli studenti che dopo aver rinunciato agli studi, si siano immatricolati ex -novo, non saranno conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché non siano stati confermati esami (e/o crediti) superati (e/o conseguiti) nella precedente carriera universitaria.

C.3. Passaggi da corsi di studio del vecchio ordinamento a corsi del nuovo ordinamento:

C.3.1 Passaggi effettuati precedentemente all'a.a. per il quale viene richiesta la borsa di studio da corsi di studio del vecchio ordinamento a corsi di studio di primo livello del nuovo ordinamento:

Gli studenti con passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per risultare idonei alla borsa di studio dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- se iscritti “convenzionalmente” (vedi ultimi due capoversi del precedente punto C.2) al terzo anno: avere acquisito alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda n. 60 crediti validi per il conseguimento del titolo nel corso seguito;

- se iscritti “convenzionalmente” al quarto anno: avere acquisito alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda n. 110 crediti validi per il conseguimento del titolo nel corso seguito.

Nei casi suddetti non si applica il “bonus” di cui al precedente punto 1.3.2. lett. A).

Gli studenti di cui al presente paragrafo possono usufruire della borsa di studio per un periodo di otto semestri dall'anno di prima iscrizione.

C.3.2 Passaggi dai corsi di laurea del vecchio ordinamento a corsi di laurea specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento:

Per i passaggi dai corsi di laurea del vecchio ordinamento a corsi di laurea specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento i requisiti di merito minimi richiesti sono quelli di cui al precedente punto 1.3.2. A), punto A.2, con la possibilità di usufruire del “bonus”. E' fatta eccezione a quanto sopra per i passaggi a corsi di laurea specialistica a ciclo unico per i quali l' Azienda, d'intesa con le Università, abbia stabilito tabelle di merito più favorevoli.

1.3.3. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione:

- essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

1.3.4. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Accademie di Belle Art nel vecchio ordinamento:

- non essere ripetente e non esserlo mai stato;

- avere conseguito, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta) negli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente.

1.3.5. Requisiti di idoneità al concorso degli studenti iscritti ad anni successivi al primo dell'ISIA nel vecchio ordinamento

- non essere ripetente e non esserlo mai stato;

- avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:

. se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;

. se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno due esami dell'anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.

Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta)

Nei casi in cui i criteri di cui ai precedenti punti 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. e 1.3.5. non siano immediatamente applicabili, l' Azienda e le Università definiscono, di comune intesa, i criteri del merito per l'accesso ai benefici.

1.3.6 STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2011/2012, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2011/2012, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2010/2011 nell'Ateneo di provenienza e certificati da detto Ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'Ateneo di nuova iscrizione.

Non contano, nel computo del numero di anni di iscrizione di cui ai punti precedenti, quelli per i quali le Università, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

1.4 Conseguimento laurea e successiva iscrizione a laurea specialistica/magistrale

a) Conseguimento laurea e iscrizione laurea specialistica (conversione borsa)

Gli studenti che ottengano la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, si iscrivono, per il medesimo anno accademico, ad un corso di laurea specialistica/magistrale, possono chiedere, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che la borsa di studio loro già assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale.

Nel caso di studenti che, conseguito il titolo di laurea di primo livello, si iscrivano, per il medesimo anno accademico, ad un corso di laurea specialistica/magistrale presso un ateneo toscano diverso da quello presso il quale hanno conseguito la laurea di primo livello, la richiesta di conversione borsa e la relativa documentazione devono essere presentate presso la Sede organizzativa-territoriale dell'Azienda DSU dell'area di competenza.

Gli studenti cui sarà accolta la richiesta permangono nella stessa posizione della graduatoria alloggi nella quale erano inseriti prima della conversione. E, se già alloggiati, partecipano al concorso alloggio per l'a.a. successivo in qualità di "conferme".

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di una laurea triennale e si iscrivono, nel medesimo anno accademico, ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico. Tali studenti possono chiedere che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4^o anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico cui si iscrivono. Per ottenere la conversione, dovranno produrre apposita

certificazione dalla quale risulti che i crediti conseguiti nella laurea triennale risultino convalidati in numero sufficiente a mantenere il possesso del merito per la borsa nel nuovo corso di studi.

b) *Previsione di conseguimento laurea entro il 31 dicembre ed iscrizione laurea specialistica e magistrale entro l'anno di riferimento.*

1. Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. di riferimento del concorso, ove ritengano di conseguire la laurea triennale entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda e di iscriversi alla laurea specialistica entro lo stesso anno accademico, possono chiedere la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea specialistica anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito 150 cfu entro la data del 10 agosto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'Azienda il conseguimento della laurea l'avvenuta iscrizione alla laurea specialistica entro 15 giorni dal conseguimento della laurea di primo livello. In caso di mancata iscrizione alla laurea specialistica sono altresì tenuti a comunicarlo tempestivamente all'Azienda.

Tali studenti, se in possesso dei requisiti economici richiesti, sono inseriti nella graduatoria di propria competenza con situazione sospesa in attesa dell'effettiva iscrizione alla laurea specialistica.

Per la durata della sospensione lo studente non percepisce alcuna quota monetaria della borsa, ma può beneficiare dei servizi di ristorazione e di alloggio, previa richiesta scritta all'Azienda. Qualora tali studenti non conseguano la laurea di primo livello entro il 31 dicembre, ovvero pur conseguendo la laurea entro tale data non si iscrivano alla laurea specialistica nello stesso anno accademico, sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa prevista di euro 155,00 mensili per il periodo di indebita permanenza e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. precedente e non decaduti dal beneficio, partecipano al concorso per l'a.a di riferimento come "conferme alloggio".

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

c) *Conseguimento laurea e previsione iscrizione laurea specialistica entro l'a.a. successivo al conseguimento della laurea.*

Gli studenti che ottengono la borsa di studio e, conseguito il titolo di laurea di primo livello, non si iscrivono per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea specialistica, ma intendono iscriversi a tale corso per l'anno accademico successivo mantengono, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio, oltre il proprio diritto alla quota monetaria spettante, tutti i servizi connessi alla borsa di studio per i periodi previsti. Possono altresì mantenere i servizi, per un ulteriore periodo sino al conseguimento della borsa di studio riferita all'anno accademico successivo, corrispondendo le tariffe applicate alla generalità degli studenti per il servizio mensa e le tariffe alloggio di cui al paragrafo 4.2 per il posto alloggio .

A tal fine devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico successivo al corso di laurea specialistica corredata dalla documentazione economica prevista per l'iscrizione al primo anno della laurea specialistica.

L'accoglimento della richiesta è subordinato al possesso dei requisiti previsti per la laurea specialistica. Qualora nell'anno accademico successivo tali studenti non si iscrivano al corso di laurea specialistica si applicano per il posto alloggio le disposizioni di cui al paragrafo 4.1.5 lett. C. Sono altresì tenuti al

pagamento dei pasti fruiti gratuitamente nel periodo successivo alla laurea triennale presso il servizio mensa, secondo la tariffa applicata alla generalità degli studenti

d) Conseguimento laurea ed iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea di primo livello, risultino iscritti a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente nello stesso anno accademico ad un corso di laurea magistrale possono chiedere, per il medesimo anno, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione. Tali studenti sono inseriti nella graduatoria di competenza con situazione sospesa. Nel periodo di sospensione non si procede all'erogazione della quota monetaria della borsa, che sarà erogata solo dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale. I servizi connessi alla borsa sono invece erogati anticipatamente agli studenti che ne abbiano fatto richiesta scritta all'Azienda.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo la rimozione della causa della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto alloggio.

Qualora gli studenti non si iscrivano nell'anno accademico di riferimento alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato, corrispondendo all'Azienda la tariffa di 155,00 euro mensili per il periodo di indebita permanenza e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

Gli studenti devono comunicare per iscritto all'Azienda l'iscrizione ovvero la mancata iscrizione al corso di laurea magistrale.

1.5. Autocertificazione delle domande.

Le domande sono presentate dagli studenti cittadini dell'Unione Europea con una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le proprie condizioni di merito ed economiche.

Accertamenti relativi alla condizione economica.

L'Azienda – tramite le proprie Sedi organizzativo-territoriali territoriali secondo un'unica regia e omogenee disposizioni aziendali - controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando, di norma, il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 25% degli idonei e beneficiari della borsa di studio. L'Azienda si adopera e si organizza in modo da ampliare progressivamente i controlli effettuati sino a raggiungere nei prossimi anni la totale copertura dei beneficiari.

1.6. Studenti stranieri extra Unione Europea

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.

Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.

La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al d.p.r. 394/1999, articolo 46.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, come individuati nel vigente decreto del MIUR, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 0. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.7. Importo della borsa di studio

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive dello studente. In base alla residenza gli studenti sono classificati come segue:

a) “studente fuori sede”: si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e con tempi di percorrenza tra detti Comuni, con mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora. Limitatamente ai fini della richiesta del contributo affitto si intende per studente “fuori sede” lo studente che possieda, oltre al requisito generale sopra indicato, anche i seguenti requisiti: a) essere risultato idoneo all'assegnazione dell'alloggio gratuito presso l'Azienda DSU e non aver ottenuto il posto a causa di indisponibilità di alloggi; b) aver preso alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi annui nel Comune o nei Comuni limitrofi (come riportati nella successiva tabella A) ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato. Tale circostanza deve essere documentata con regolare contratto di affitto intestato allo studente richiedente. In caso di studenti che

Regione Toscana – Area Istruzione e educazione

alloggino a titolo oneroso in assenza di regolare contratto, ma che abbiano presentato istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti "al nero" è possibile richiedere il contributo presentando copia della suddetta istanza o dichiarazione sostitutiva attestante la stessa.

b) "studente in sede": si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studio frequentato. Si intende "studente in sede" anche lo studente che, con sede prevalente del corso nei Comuni di Firenze, di Pisa o di Siena, pur avendo la residenza in Comune diverso dai suddetti, risiede in uno dei Comuni indicati, nella successiva Tabella A), in corrispondenza ad essi. Si intende altresì come "studente in sede" lo studente iscritto a corsi di studio a distanza e lo studente detenuto.

c) "studente pendolare": si intende lo studente che non risulta né "in sede" né "fuori sede".

Tabella A)

Comune sede prevalente del corso di studi	Sono considerati in "sede" gli studenti residenti nei Comuni di:
Firenze	Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa
Pisa	Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano
Siena	Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Asciano

Per "sede prevalente del corso di studi frequentato" si intende il Comune dove viene erogato il maggior numero di ore dell'attività didattica prevista per l'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto, fatta eccezione per il tirocinio.

Nella successiva Tabella B) sono indicati, per tipologia di studente, gli importi netti in euro della borsa di studio. Oltre ai valori netti vi figura il valore in euro attribuito alla gratuità dei servizi ed il valore lordo complessivo della borsa. L'Azienda regionale fa riferimento a tali importi assicurando gratuitamente ai beneficiari delle borse di studio il servizio abitativo e di ristorazione, quest'ultimo articolato in modo che sia funzionale alle esigenze didattiche della frequenza all'Università. L'importo netto costituisce la quota monetaria della borsa di studio erogabile ai vincitori. Tale quota monetaria può essere diminuita del contributo che lo studente è tenuto, eventualmente, a corrispondere a parziale copertura dei costi energetici dell'alloggio.

Tabella B)

Studenti in sede

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre €10.833,33 e fino a € 17.000,00	Oltre € 8.666,66 e fino a € 10.833,33	Inferiore o pari a € 8.666,66
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	920	980	1050
Valore annuale dei servizi:			
- Alloggio	0	0	0
- Mensa	850	850	850

Valore lordo annuale in Euro	1770	1830	1900
------------------------------	------	------	------

Studenti pendolari

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 10.833,33 e fino a € 17.000,00	Oltre € 8.666,66 e fino a € 10.833,33	Inferiore o pari a € 8.666,66
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	1260	1480	1790
Valore annuale dei servizi:			
- Alloggio	0	0	0
- Mensa	850	850	850
Valore lordo annuale in Euro	2110	2330	2640

Studenti fuori sede

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	Oltre € 10.833,33 e fino a € 17.000,00	Oltre € 8.666,66 e fino a € 10.833,33	Inferiore o pari a € 8.666,66
Quota netta annuale (due semestri) in denaro	600	980	1350
Valore annuale dei servizi:			
- Alloggio	1860	1860	1860
- Mensa	1600	1600	1600
Valore lordo annuale in Euro	4060	4440	4810

Gli studenti che, risultati vincitori di borsa di studio, conseguano il titolo finale relativo al corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio, percepiscono la quota monetaria della borsa (annuale o semestrale come esposto al precedente punto 1.1.), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli studenti che conseguita la laurea triennale, intendono iscriversi alla laurea specialistica o magistrale biennale nello stesso anno accademico di riferimento e nell'anno accademico successivo. A tali studenti, si applica quanto previsto al paragrafo 1.4. rispettivamente punto b) e punto c).

La revoca della borsa di studio, ai sensi del precedente punto 1.3.1., comporta la restituzione di quanto riscosso dagli studenti a titolo di quota netta in denaro, secondo le tipologie di cui alla precedente tabella. L'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario concesso agli studenti risultati idonei per l'ottenimento della borsa di studio ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, è concesso a prescindere dalle revoche di cui al successivo punto 1.10. fatta eccezione per quelle indicate all'ultimo comma di tale punto.

I borsisti fuori sede che partecipino al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di incompatibilità previste per il "Servizio Alloggio", vengono nominati vincitori del concorso stesso fruendo gratuitamente del relativo servizio.

Nessun importo potrà essere corrisposto per il mancato godimento totale o parziale del Servizio Alloggio a meno che non dipenda da indisponibilità di posti. E' fatta eccezione per gli studenti disabili di cui al punto 3.2. e per gli studenti fuori sede che frequentino corsi di studio con sede prevalente in comuni in cui non siano presenti strutture abitative dell'Azienda, che possono richiedere il contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso, purchè ne ricorrano tutte le altre condizioni previste.

In caso di indisponibilità di posto ai borsisti fuori sede, vincitori di posto alloggio, potrà essere concessa una somma (contributo affitto), purchè i richiedenti dimostrino di alloggiare a titolo oneroso per almeno 10 mesi annui nel Comune o Comuni limitrofi ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato. Il contributo affitto può raggiungere un importo massimo annuo corrispondente al valore in euro attribuito al servizio abitativo, rapportato al periodo (espresso in giorni) di effettiva indisponibilità del posto stesso.

La concessione dell'eventuale contributo affitto agli studenti è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presso la sede organizzativo-territoriale di competenza dell'Azienda con allegata copia di regolare contratto d'affitto della durata di almeno 10 mesi, o – in caso di studente che alloggi senza contratto regolare ma che voglia regolarizzare il contratto ai sensi della vigente normativa sull'emersione - copia dell'istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull' (o dichiarazione sostitutiva della stessa).

Gli studenti per i quali l'indisponibilità del posto alloggio si dovesse protrarre per l'intero anno, saranno considerati "assegnazioni alloggio" e non "conferme" ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso alloggio dell'anno successivo.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per scritto all'Azienda DSU di competenza, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un periodo di sei o dodici mesi (a seconda che risultino vincitori di borsa semestrale o annuale), a consumare gratuitamente presso la Mensa Universitaria, nei periodi di apertura della stessa, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede.

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni nel caso lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per scritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del Servizio Mensa né per la mancata consumazione dei pasti nel periodo di apertura o di chiusura della Mensa Universitaria e/o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda. E' fatta eccezione per gli studenti che non fruiscono di detti servizi perché impegnati in programmi di studio con frequenza all'estero validati dalle Università.

Per gli studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% gli importi della borsa di studio sopra indicati sono

incrementati per un importo pari a 2.000,00 euro (1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e di studio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio, ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale, possono godere di un' integrazione della borsa. L'integrazione è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'integrazione è concessa per gli importi e secondo le modalità definite nel programma di "Promozione della dimensione internazionale della formazione universitaria in Toscana", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23 marzo 1998, secondo quanto previsto al successivo punto 6.

1.8. Criteri per la formulazione delle graduatorie per il conferimento della borsa di studio

L'Azienda DSU Toscana utilizza, per le borse di studio, le risorse costituite dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dall'assegnazione della quota del fondo integrativo statale.

L'Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, può integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle entrate tariffarie.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati "conferme borsa" gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'anno accademico precedente a quello di riferimento del bando e non decaduti dal beneficio e dai servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerati "conferme borsa" gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'anno accademico suddetto e non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea di primo livello, partecipano al concorso borsa per l'anno accademico di riferimento del bando come iscritti ad un corso di laurea specialistica.

Sono altresì considerati "conferme borsa" anche gli studenti vincitori per l'a.a. 2010/2011 nel concorso borsa espletato da una delle sedi territoriali dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori per l'a.a. 2011/2012.

Per la definizione delle graduatorie si procede sulla base delle seguenti modalità e priorità:

- a) studenti "conferme borsa", con l'esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi, predisposta in ordine crescente di ISEE (criterio di reddito).
- b) altri studenti, con l'esclusione degli iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria senza alcuna differenziazione per corsi predisposta in ordine crescente di ISEE. Per gli studenti dei "primi anni" viene prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.
- c) studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione "conferme borsa": la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente di ISEE. Per tale graduatoria viene costituita un'apposita riserva di finanziamento e/o fissato un numero di borse da assegnare;

d) altri studenti iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione: la borsa di studio viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente di ISEE. Anche per tale graduatoria è definito un numero di borse da assegnare.

Nell'ambito delle sopra indicate graduatorie, in caso di parità sul criterio di reddito, viene applicato il criterio di merito crescente, in caso di ulteriore parità viene data precedenza al più giovane di età.

Le graduatorie di cui sopra vengono predisposte su base regionale previa istruttoria delle domande effettuata da operatori dell'Azienda DSU, con garanzia di pari trattamento ed omogeneità di valutazione sull'intero territorio regionale.

1.9. Termini per la presentazione delle domande, per la pubblicazione delle graduatorie e per il pagamento delle rate della borsa.

L'Azienda fissa nei bandi i termini di scadenza per la presentazione delle domande di borsa di studio.

Fatta eccezione per gli iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione, l'Azienda pubblica le graduatorie provvisorie, sia di borsa che di alloggio, entro il 31 ottobre e le graduatorie definitive entro il 30 novembre.

Limitatamente agli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato, le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 31 dicembre e le definitive entro il 31 gennaio, stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti aventi titolo, fatta esclusione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica a ciclo unico, nel modo seguente:

- fino al 50% (ovvero fino all'intera quota, qualora si tratti di borsa di studio semestrale) entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- la restante quota entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce a dottorandi e specializzandi.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello e di laurea specialistica a ciclo unico nel modo che segue:

- il 60% entro il mese di dicembre dell'anno di presentazione della domanda;
- il restante 40% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (30 settembre limitatamente agli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2010/11), almeno n. 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio. In particolare se lo studente presenta certificazione o dichiarazione sostitutiva comprovante il conseguimento dei 20 crediti:
 - entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda: la seconda rata è corrisposta nel mese di giugno;
 - dopo il 31 maggio ed entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (30 settembre limitatamente agli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2010/11): la rata è corrisposta entro ottobre.

Queste norme si applicano anche agli studenti che si immatricolano ad un corso del vecchio ordinamento. Gli stessi devono aver superato, anziché 20 crediti, n. 2 annualità entro i termini di cui sopra.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio che non provvedono alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del suddetto anno, decadono dal beneficio.

1.10. Decadenza e revoche, congedi per altri Atenei e rinunce agli studi.

Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea di primo livello o di un corso di laurea specialistica a ciclo unico (o equiparati) che non abbiano conseguito entro il 10 agosto dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda (30 settembre per gli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2010/11) almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'anno accademico nel quale hanno ottenuto la borsa di studio, decadono dal beneficio.

Tale decadenza si riferisce alla perdita del diritto a fruire del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio nonché, a decorrere dal 1° settembre successivo, alla perdita dell'alloggio o del contributo affitto e del servizio mensa a titolo gratuito.

Se i suddetti studenti non conseguono il requisito minimo di 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, o infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio parte nell'altro, entro il successivo 30 novembre, il beneficio della borsa di studio viene revocato con conseguente restituzione anche della quota monetaria già percepita.

Tali studenti dovranno pertanto dimostrare mediante autocertificazione, entro il successivo 31 dicembre di avere conseguito il requisito richiesto. Ferma restando in ogni caso **la revoca del beneficio** agli studenti che non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca del beneficio.

La decadenza e la revoca di cui sopra si applicano anche agli studenti che si immatricolano ad un corso del vecchio ordinamento, qualora non abbiano superato n. 2 annualità, anziché n. 20 crediti entro i termini di cui sopra.

La decadenza e la revoca di cui sopra non si applicano agli studenti portatori di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, agli studenti detenuti.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA, per i quali non sia stato introdotto il nuovo ordinamento didattico, allorché, entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla presentazione della domanda, non abbiano superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e non abbiano riportato una votazione media pari o superiore a 25/30 (venticinque su trenta).

In caso di revoca, gli studenti dovranno rimborsare quanto riscosso a titolo di quota netta in denaro della borsa di studio.

Agli studenti che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ottengono il congedo per altri Atenei o rinunciano agli studi è revocato il diritto alla concessione della borsa di studio indipendentemente dal numero di crediti conseguiti a tale data. L'importo netto in denaro della borsa di studio eventualmente già riscosso dovrà essere rimborsato all'Azienda.

Costituiscono eccezione a quanto previsto per il congedo, i trasferimenti tra gli Atenei della Toscana; in questo caso lo studente trasferito mantiene il diritto alla quota monetaria della borsa che verrà erogata a carico della Sede organizzativo-territoriale dell’Azienda cui ha presentato domanda. La Sede dell’Azienda competente per la nuova sede universitaria assicura il servizio mensa e, qualora disponibile, il posto alloggio. Qualora questo non sia disponibile, la stessa Sede eroga, previa presentazione di richiesta e documentazione necessaria da parte dello studente, il contributo affitto.

Resta fermo quanto indicato al 1°, 2°, 3°, 5° e 6° capoverso di questo punto per gli studenti che si congedano per altri Atenei o rinunciano agli studi dopo la data già menzionata.

Gli studenti ai quali la borsa di studio venga revocata per motivi diversi da quelli sopra esposti dovranno rimborsare quanto riscosso sia a titolo di importo netto in denaro della borsa di studio sia a titolo di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti. In caso di false dichiarazioni sono inoltre soggetti all’applicazione della normativa penale vigente per fatti costituenti reato. Essi dovranno inoltre versare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla L.R. 3 gennaio 2005, n. 4.

1.11. Compatibilità

La borsa di studio è incompatibile con provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) che non siano state espressamente dichiarate dalla Regione Toscana compatibili con la borsa di studio; in caso di incompatibilità lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio.

La borsa di studio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell’Azienda DSU o delle preesistenti Aziende DSU di Firenze, Pisa e Siena. Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell’Azienda regionale per il DSU, che non regolarizzi la propria posizione in ordine al credito vantato dall’Azienda, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie definitive, fermo restando l’obbligo di quanto già dovuto all’Azienda, decade dai benefici.

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, fatta esclusione per il prestito d’onore, il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La borsa di studio è compatibile con le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti, iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Pisa, ammessi alla Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente provvedimento per beneficiare della suddetta borsa di studio.

2. Prestiti

2.1. Prestiti d'onore

Ai sensi dell'art. 4, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 308/2004 e visto il decreto ministeriale del 3 novembre 2005 “Criteri di riparto del Fondo di cui al comma 100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 destinato alle erogazioni dei prestiti fiduciari in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”, il servizio del “Prestito d'onore” è sostituito dal servizio di “Prestiti fiduciari”.

L'Azienda può mantenere il beneficio del prestito d'onore per gli studenti che, già beneficiari del medesimo, ne chiedono la conferma; le norme per l'attribuzione di detto prestito sono quelle indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 19/06/2006 aggiornate all'a.a. 2011/2012.

2.2. Prestiti fiduciari

Gli indirizzi per l'attivazione del servizio di prestito fiduciario sono contenuti nelle delibere della Giunta regionale n. 523/08 come modificata dalla delibera 1189/2008 e, per i requisiti per l'accesso ai master, nella DGR 650/10.

Tali indirizzi vengono fatti salvi ad eccezione delle seguenti modifiche alla DGR 523/08 e s.m, relative a:

A – Destinatari

Possono accedere ai prestiti gli studenti regolarmente iscritti all'Università ai seguenti corsi:

- a) terzo e quarto anno convenzionale di un corso di laurea triennale;
- b) primo, secondo e terzo anno convenzionale di un corso di laurea specialistica o magistrale;
- c) ultimi terzo, quarto, quinto e sesto anno convenzionale, di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico della durata legale di cinque anni;
- d) ultimi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo anno convenzionale, di un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico della durata legale di sei anni;
- e) terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea Scienza della Formazione primaria dell'Università degli Studi di Firenze;
- f) terzo e quarto anno di un corso del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti di Firenze;
- g) corso di specializzazione;
- h) corso di dottorato di ricerca
- i) master universitario 1° livello
- j) master universitario 2° livello

B - Requisiti di merito per l'accesso al prestito:

- il numero di crediti necessario per richiedere il prestito in riferimento ai diversi anni di corso (esclusi master) è il numero di CFU richiesto per la borsa di studio diminuito del “bonus”.

Per quanto attiene alle compatibilità del prestito fiduciario si fa riferimento al punto 1.11. (1°, 2°, 3° e 4° comma) dove la locuzione “borsa di studio” è sostituita da quella “prestito fiduciario” e viceversa.

L'Azienda DSU adotta il nuovo bando per la concessione dei prestiti fiduciari entro il 30 settembre 2011 con decorrenza per la presentazione delle domande dalla data del 1 ottobre 2011. Il bando rimane aperto per la presentazione delle domande di cui all'a.a. 2011/12 sino al 31/12/2012. I prestiti vengono assegnati con modalità "a sportello", previa verifica di ammissibilità della domanda, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie o comunque sino alla data del 31/12/2012.

Sono fatte salve modifiche dei presenti indirizzi ed eventuale revoca del bando adottato dall'ARDSU, in connessione con l'attivazione di una successiva linea regionale di "prestiti d'onore per l'alta formazione" cui potranno accedere giovani laureati per la frequenza a percorsi post laurea in Italia ed all'estero.

3. Categorie particolarmente svantaggiate

3.1. Poli universitari penitenziari e detenuti studenti

In considerazione del progetto per la costituzione di Poli universitari penitenziari, in vista della costituzione in Toscana di un sistema di istruzione che coinvolga anche persone in situazioni di particolare difficoltà, l'Azienda può disporre, in accordo con il Comitato didattico-organizzativo dei Poli universitari penitenziari, particolari finanziamenti, sia per interventi in forma generalizzata (spese per materiale didattico, attrezzature e di funzionamento del polo), sia per interventi individualizzati legati a parametri di risultato. I suddetti finanziamenti possono inoltre essere utilizzati per contributi diretti annuali e ripetuti (ad ogni reinscrizione ai corsi di studio universitari) mirati anche al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da parte di coloro che si iscrivono a corsi universitari.

Agli studenti detenuti, appartenenti o meno ai Poli universitari penitenziari, la borsa di studio viene concessa sulla base dei requisiti di merito e per i periodi previsti per gli studenti disabili, mentre per quanto attiene agli altri requisiti si fa riferimento a quelli prescritti per tutti gli altri studenti. Agli studenti detenuti, inoltre, non si applica la revoca prevista per mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede e, pertanto, esclusi dalla partecipazione al concorso alloggio. Non viene altresì erogato il valore del servizio mensa.

3.2. Studenti disabili

Ai fini del presente atto si intende per studente disabile il soggetto con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%.

3.2.1. L'Azienda fornisce agli studenti disabili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi universitari nonché a quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.

3.2.2. La durata di concessione dei benefici per gli studenti di cui trattasi è maggiorata di due semestri rispetto alla durata della concessione ordinaria prevista per la tipologia di corso seguito.

3.2.3. Per l'attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio mediante concorso agli studenti di cui al punto 3.2. vengono stabiliti i seguenti requisiti di merito:

- 3.2.3.1 iscritti ai corsi di laurea attivati ai sensi dei nuovi ordinamenti: quelli di cui al precedente punto 1.3.2 ridotti del 40% e con arrotondamento per difetto, senza applicazione del “bonus”.

- 3.2.3.2 iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999:

a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio;

b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l’ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti;

c) per chi si iscrive all’ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;

d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;

e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;

f) per chi si iscrive al terzo anno fuori corso (limitatamente al servizio abitativo): avere superato entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 80 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi.

In alternativa ai precedenti punti 3.2.3.1 o 3.2.3.2, l’Azienda, sentite le Università, può adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilità.

3.2.4. Agli studenti disabili vincitori di borsa di studio non si applica la revoca prevista per mancato conseguimento del merito di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 1.10.

3.2.5. L’Indicatore della situazione economica equivalente e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare degli studenti indicati al punto 3.2. (Indicatori individuati come al precedente punto 1.2.10) che intendono beneficiare dei servizi ed interventi a concorso, non possono essere superiori rispettivamente al limite di 20.000,00 euro e di 31.000,00 euro.

Ai fini della determinazione dell’importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l’Isee degli studenti disabili che abbiano allegato alla domanda la documentazione economica prevista, è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{17.000,00 \times \text{Isee del soggetto}}{20.000,00}$$

Per gli altri il ricalcolo è già stato effettuato in precedenza.

3.2.6. L’importo della borsa di studio, per gli studenti individuati al punto 3.2., è incrementato al fine di consentire loro di usufruire di tutte le occasioni che agevolano la fruizione dell’attività didattica e lo studio per un importo pari a 2.000,00 euro (1.200,00 in caso di borsa semestrale).

Agli studenti disabili il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

3.2.7. Fatte salve situazioni particolari, l’Azienda può concedere, agli studenti con indicatori della situazione economica equivalente e patrimoniale equivalente di cui al punto 3.2.5. e con continuità negli studi, l’esenzione dalla contribuzione per i servizi e/o contributi speciali fino ad un importo di 1.000,00 euro annui.

4. Alloggi

4.1. Modalità per la partecipazione all’assegnazione dell’alloggio.

4.1.1. Requisiti generali.

Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di cui al precedente punto 1.1. per l’ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i prescritti requisiti di condizione economica di cui al punto 1.2., dovranno:

- essere qualificabili “fuori sede” (qualora nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio perdano tale requisito dovranno attenersi a quanto indicato nel precedente punto 1.7. sestultimo capoverso);
- non aver già beneficiato, precedentemente all’anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio e/o del contributo affitto per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista al successivo punto 4.1.4. per il corso di studi cui risultano iscritti per l’a.a. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio (vedi punto 1.3.2. lettera c), per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

4.1.2. Requisiti di merito.

a) Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato delle Università e dei corsi AFAM e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici se riformati secondo il nuovo ordinamento.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrono al posto alloggio devono:

- non aver cumulato in carriera, anche nell’eventualità che abbiano effettuato passaggi di corso e/o abbiano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi il numero di anni per i quali può essere concesso il beneficio con non più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- avere conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con nuovo ordinamento, il merito previsto per l’ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con riferimento non all’anno di corso al quale risultano iscritti ma al numero di anni di iscrizione all’Università compreso l’anno accademico cui si riferisce il concorso.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Università, Accademie di Belle Arti e ISIA con vecchio ordinamento.

Università:

- avere superato, se iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, un numero di annualità del piano di studi almeno pari a quello minimo previsto per l’ammissione al concorso alla borsa di studio e

determinato con riferimento non all'anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma al numero di anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso. Il numero di annualità suddetto dovrà essere superato entro il 10 agosto di ciascun anno accademico precedente a quello di iscrizione.

Accademie di Belle Arti:

- non essere e non essere mai stati ripetenti;
- avere conseguito, negli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente, una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).

ISIA:

- non essere ripetente e non esserlo mai stato;
 - avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:
 - . se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;
 - . se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno due esami dell'anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione.
- Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).

L'Azienda regionale può concedere agli studenti delle Accademie di Belle Arti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento regolarmente alloggiati nelle strutture abitative aziendali in quanto vincitori di borsa di studio e che hanno partecipato al concorso alloggio nell'anno accademico successivo nella posizione di iscritti per la quinta volta ai corsi, la conferma del posto alloggio a titolo non oneroso.

4.1.3 Cause di incompatibilità.

Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare del posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea aumentata di due anni e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti non possono ottenere il posto alloggio per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già, eventualmente, beneficiato.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono ottenere il posto alloggio o il contributo affitto, per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato.

Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex -novo, non possono ottenere il posto alloggio per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne abbiano, eventualmente, già beneficiato.

Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 13 della legge 390/1991, non costituisce causa di incompatibilità.

Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dall'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dall'Azienda, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale.

Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Agli studenti decaduti dal beneficio dell'alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto letto entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza è applicata la tariffa di 26,00 euro per ogni giorno di permanenza non autorizzato.

4.1.4. Termini per la presentazione delle domande e durata del beneficio.

I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dall'Azienda insieme ai termini per la presentazione delle domande per le borse, anche in relazione al previsto programma di anticipazione della concessione del beneficio teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti.

Ai fini suddetti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti. I posti alloggio, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dall'Azienda per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

Per gli studenti con carriera tutta nel nuovo ordinamento e in possesso dei prescritti requisiti l'utilizzo del posto alloggio può protrarsi per 1 anno oltre la durata normale del corso di studi. Fanno eccezione gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, ammissibili al servizio alloggio, per i quali la durata del beneficio coincide con la durata legale di detti corsi.

Per gli studenti che hanno effettuato il passaggio da corsi del vecchio ordinamento a corsi del nuovo la durata del beneficio del posto alloggio è prorogata per due semestri rispetto alla scadenza di cui sopra purché essi si trovino in possesso dei prescritti requisiti e, alla data del 10 agosto dell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano domanda come iscritti per un periodo pari alla durata legale del corso più due anni, dispongano del riconoscimento del 85%, arrotondato per difetto, dei crediti utili al conseguimento del titolo cui dà diritto il corso seguito.

Per gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento dell'Università l'utilizzazione del posto alloggio può protrarsi per 2 anni oltre la durata legale del corso di studi a condizione che, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, in quanto iscritti al II fuori corso dell'ultimo anno, abbiano superato un numero minimo di annualità del piano di studi non inferiore al 90%, arrotondato per difetto, del numero di annualità corrispondente a tutti gli esami del piano di studi previsto per il conseguimento della laurea.

4.1.5. Accesso a corsi di laurea specialistica

a) Gli studenti, vincitori di posto alloggio, che ottengono la conversione della borsa di studio (Vedi punto a) del paragrafo 1.4) saranno considerati conferme o assegnazioni alloggio a seconda che abbiano ottenuto o meno l'effettiva assegnazione dello stesso nell'anno accademico precedente.

b) Gli studenti indicati nel punto b) del paragrafo 1.4 , richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari di posto alloggio per l'a.a. precedente a quello di riferimento del concorso, partecipano al concorso come “conferme alloggio”, rimanendo alloggiati per i tempi, con le modalità e le condizioni stabilite nel punto b) del paragrafo 1.4.

Qualora lo studente non si iscriva alla specialistica entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda è tenuto a lasciare il posto alloggio, salvo che la mancata iscrizione non dipenda da fatto riconducibile all'amministrazione universitaria. In tale caso è consentita la permanenza nel posto alloggio. Laddove la mancata iscrizione non sia imputabile a cause riconducibili all'Amministrazione universitaria, lo studente dovrà rimborsare l'Azienda con le modalità previste nel paragrafo 1.4. punto b.

c) Gli studenti indicati nel punto c) del paragrafo 1.4 potranno mantenere il posto alloggio alle condizioni e con le modalità indicate nel suddetto punto.

Qualora, contrariamente a quanto previsto e per qualsiasi causa, per l'anno accademico successivo non si iscrivano alla laurea specialistica sono tenuti a lasciare l'alloggio ed al pagamento dello stesso secondo la tariffa foresteria, per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale.

d) Qualora gli studenti indicati nel punto d) del paragrafo 1.4 non si iscrivano nell'anno accademico di riferimento alla laurea magistrale sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa di 128,00 euro mensili per il periodo di indebita permanenza.

4.1.6. Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi

Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori – sede che, avendone fatto domanda e in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati vincitori di borsa di studio.

L'Azienda DSU individua, per ciascuna AOT, sulla base delle disponibilità abitative, una riserva di posti per gli immatricolati ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico non inferiore a 40 posti alloggio e non superiore a 150; può altresì individuare una riserva di posti per specializzandi e dottorandi non superiore a 20 posti, ovvero pari al numero di posti necessario per coloro che confermano il posto alloggio ottenuto nell'anno accademico precedente se superiore a 20.

Può essere costituita una riserva di posti per gli studenti che hanno ottenuto l'effettiva assegnazione del posto alloggio nell'a.a. precedente come iscritti a un corso di laurea triennale che hanno dismesso l'alloggio a seguito di conseguimento del titolo e che risultano nell'a.a. di riferimento vincitori di borsa di studio e di posto alloggio come iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale.

Le graduatorie, compresi dottorandi e specializzandi già regolarmente alloggiati nell'anno accademico precedente a quello di presentazione della domanda, sono formulate sulla base dei criteri di precedenza che seguono:

1. studenti vincitori di borsa di studio per l'a.a. di riferimento, già regolarmente alloggiati nell'a.a. precedente. Sono altresì considerati “conferme alloggio” anche gli studenti regolarmente alloggiati presso una struttura abitativa dell’Azienda per l'a.a. 2010/2011, seppur in una sede diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di borsa e alloggio per l'a.a. 2011/2012;
2. studenti non vincitori di borsa di studio per l'a.a di riferimento, già regolarmente alloggiati per l'a.a. precedente, in possesso dei requisiti necessari per mantenere l'alloggio a titolo oneroso;
3. studenti disabili già regolarmente alloggiati per l'a.a. precedente, non vincitori di borsa di studio per l'a.a di riferimento perché con un numero di anni di permanenza all’Università superiore al massimo previsto per la concessione di tale beneficio, ma in possesso del merito necessario per ottenere il posto alloggio;
4. studenti vincitori di borsa di studio per l'a.a. di riferimento, non alloggiati.
5. dottorandi e specializzandi vincitori di borsa di studio per l'a.a. di riferimento non alloggiati.

In riferimento ai punti 1, 2, 3 gli studenti saranno ordinati secondo l’ISEE prestazione crescente. In caso di parità sul criterio di reddito si applica il criterio del maggior merito come per le borse di studio.

In riferimento al punto 4 si procederà come segue:

- gli studenti sono ordinati secondo l’anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto;
- nell’ambito di ciascun anno convenzionale gli studenti vengono ordinati secondo l’ISEE prestazione crescente;
- in caso di parità fra gli studenti nell’ambito di ciascun gruppo è data precedenza a quelli con maggior merito ed in caso di ulteriore parità al più giovane di età;
- i posti riservati agli immatricolati vengono assegnati in ordine di graduatoria nell’ambito del gruppo di riferimento di cui al punto 4;
- i posti riservati agli studenti di cui al 3 comma del presente punto vengono assegnati in ordine di graduatoria nell’ambito del gruppo di riferimento di cui al punto 4, a coloro che ne fanno richiesta.

In riferimento al punto 5: la graduatoria sarà predisposta in ordine di ISEE prestazione crescente. In caso di parità la precedenza è data al più giovane di età. A tali studenti, fatta salva l’eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo di cui al punto 4.

Al momento della definizione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi l’Azienda stabilisce eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

L’Azienda stabilisce altresì le modalità procedurali ed operative per l’assegnazione del posto alloggio.

4.2. Tariffe del servizio e cauzione

La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio.

La tariffa del servizio alloggio è determinata in euro 155,00 mensili.

La tariffa applicata in caso di permanenza non autorizzata nel posto alloggio è determinata in euro 26,00 giornalieri.

All’atto di accettazione del posto letto nella struttura di riferimento, ogni beneficiario è tenuto al versamento di una cauzione di euro 128,00

5. Integrazione delle borse di studio per la mobilità internazionale

L'Azienda concede le borse per la mobilità agli studenti risultati idonei al concorso per la borsa di studio regionale e che vengono ammessi dalle Università a partecipare ai programmi di mobilità internazionale che si attuano con riferimento al medesimo anno accademico o all'anno accademico immediatamente successivo.

I programmi di mobilità studentesca non comunitari sono ammissibili alla contribuzione da parte dell'Azienda regionale DSU a condizione che tali programmi siano ammessi e validati dalle Università.

Le borse per la mobilità sono concesse con priorità agli studenti beneficiari della borsa di studio regionale sopra richiamata e, successivamente, agli studenti risultati idonei al medesimo concorso ma non beneficiari per esaurimento dei finanziamenti destinati alla borsa di studio.

L'integrazione monetaria è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo della borsa per la mobilità è fissato con riferimento a soggiorni di studio all'estero della durata effettiva di almeno 10 mesi, fino ad un massimo di 1.900,00 euro (millenovecento). Per soggiorni di studio all'estero di durata inferiore, l'importo di cui sopra verrà ridotto pro -quota in ragione di 160,00 euro (centosessanta) mensili.

Qualora lo studente beneficiario della borsa di studio si rechi in mobilità, l'importo precedentemente definito verrà integrato con la monetizzazione pro -quota del valore dei servizi usufruiti con trattenuta dalla borsa di studio rapportata ai mesi dell'anno solare per i quali non ne potrà usufruire in quanto soggiornante presso una università estera. La monetizzazione dei servizi non fruiti in Italia durante il soggiorno all'estero è prevista anche con riferimento al valore del servizio ristorazione per gli studenti in sede.

Le modalità operative e le procedure di concessione del contributo sono precisate dall'Azienda regionale DSU nell'ambito dei bandi per la concessione delle borse di studio o in appositi avvisi.

Al fine di assolvere alla finalità prevista di promozione e sostegno alla mobilità internazionale, la borsa di mobilità viene erogata allo studente prima della partenza in una quota parte pari ad euro 600,00.

6. Attribuzione borsa-servizi agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio

Qualora le risorse disponibili non consentano l'attribuzione della borsa di studio a tutti gli idonei, l'Azienda DSU eroga gratuitamente agli studenti idonei non beneficiari i seguenti servizi:

- 1 pasto al giorno per studenti in sede e pendolari;
- 2 pasti al giorno per studenti fuori sede.

L'Azienda attribuisce altresì agli studenti idonei fuori sede il posto alloggio, qualora disponibile. L'Azienda può disporre, in caso di indisponibilità di posti alloggio, l'attribuzione del contributo affitto compatibilmente al bilancio dell'Azienda ed alle risorse disponibili.

7. Servizi ristorativi – sistema tariffario

L'Azienda regionale DSU gestisce il servizio mensa per la generalità degli studenti, individuando un sistema di tariffazione che tenga conto:

Regione Toscana – Area Istruzione e educazione

- della congruità fra la qualità ed i costi effettivi del servizio e la tariffa da applicare alle diverse tipologie di utenti;
- della natura di servizio essenziale a sostegno del diritto allo studio di tutti gli studenti;
- del rispetto del principio dell'equità sociale.

A tale fine l'Azienda – previa adeguate indagini sugli impatti e sulla salvaguardia della qualità e fruibilità del servizio – adotta un sistema tariffario che preveda tariffe differenziate in riferimento almeno alle seguenti tipologie di fruitori:

a - studenti borsisti;

b - altri studenti iscritti ai corsi di laurea, di dottorato e specializzazione;

c - studenti frequentanti corsi di formazione post laurea quali master e perfezionamento, non soggetti al pagamento della tassa regionale DSU;

d - altri utenti ammessi al servizio.

Per gli studenti di cui alla lettera b) sono individuate almeno due diverse tariffe connesse a requisiti di reddito (ISEE). Agli utenti di cui alla lettera d) è di norma applicata una tariffa corrispondente al costo effettivo del servizio.